

ALLEGATO B

Prot. n.                    /2018

dd.

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

relativa alla adesione dell'Ente \_\_\_\_\_ alla Rete per lo sloveno nella Pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26;

**INTERVENGONO**

a) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica appresso indicata in \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di agire in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, piazza Unità d'Italia 1, codice fiscale 80014930327, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica appresso indicata a \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di agire in nome e per conto:

- dell'Ente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

*oppure*

\_ dell'Ente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in qualità di Ente capofila per l'attuazione delle attività di sportello linguistico in forma associata tra gli Enti \_\_\_\_\_;

**PREMESSO** che:

- l'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 prevede che i contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione siano destinati all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'articolo 19 bis, alle Unioni territoriali intercomunali istituite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, alle pubbliche amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007;
- l'articolo 19 bis della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, ha istituito presso l'Amministrazione regionale l'Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione;
- la Giunta regionale, recependo le indicazioni formulate dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 nelle determinazioni n. 2/2015 e n. 1/2018, ha previsto con deliberazione \_\_\_\_\_ la costituzione della Rete per l'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia (di seguito, Rete) ai sensi e per gli effetti dei suddetti articoli 19 e 19 bis della L.R. 26/2007,
- che la Giunta regionale, con la suddetta deliberazione ha altresì ha disposto il riparto triennale delle risorse destinate al funzionamento della Rete individuando l'elenco degli enti pubblici da poter inserire nella stessa mediante la stipula di apposite convenzioni;
- *Solo per la Val Canale*: che l'articolo 5 della L. 38/2001 garantisce forme particolari di tutela alle popolazioni germanofone della Val Canale tenendo conto della situazione quadrilingue della zona. La presente convenzione disciplina le modalità di funzionamento dello sportello plurilingue in relazione all'attività svolta in lingua slovena, fermo restando che la dotazione finanziaria di cui all'art. 5 della presente convenzione è destinata a sostenere l'attività complessiva (in lingua slovena e tedesca) dello sportello plurilingue.

- l'Ente \_\_\_\_\_ rientra tra i soggetti individuati con la deliberazione di cui al paragrafo precedente;

*oppure*

-l'Ente \_\_\_\_\_ in qualità di Ente capofila per l'attuazione delle attività di sportello linguistico in forma associata tra gli Enti \_\_\_\_\_ rientra tra i soggetti individuati con la deliberazione di cui al paragrafo precedente;

- con nota \_\_\_\_\_, a riscontro della comunicazione degli Uffici prot. n. \_\_\_\_\_, l'Ente ha manifestato interesse ad aderire alla Rete e ha fornito gli elementi richiesti ai fini della stipula della presente Convenzione;

*oppure*

-con nota \_\_\_\_\_, a riscontro della comunicazione degli Uffici prot. n. \_\_\_\_\_, l'Ente \_\_\_\_\_ in qualità di Ente capofila per l'attuazione delle attività di sportello linguistico in forma associata tra gli Enti \_\_\_\_\_ ha manifestato interesse ad aderire alla Rete e ha fornito gli elementi richiesti ai fini della stipula della presente Convenzione;

le parti **CONVENGONO e STIPULANO** quanto segue:

### **Articolo 1 (premesse)**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2 (obiettivi)**

Mediante la stipula della presente Convenzione le parti mirano ad assicurare organicità e continuità all'attività delle strutture preposte all'erogazione dei servizi inerenti all'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione in un'ottica di progressivo innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza di lingua slovena.

### **Articolo 3 (oggetto della Convenzione)**

La presente Convenzione ha per oggetto l'adesione da parte dell'Ente \_\_\_\_\_/dell'Ente \_\_\_\_\_ in qualità di Ente capofila per l'attuazione delle attività di sportello linguistico in forma associata tra gli Enti \_\_\_\_\_ (di seguito,

\_\_\_\_\_ ) alla Rete, di cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione), attraverso il proprio Ufficio centrale per la lingua slovena (di seguito, Ufficio centrale), è capofila.

#### **Articolo 4 (modalità di attuazione della Convenzione)**

4.1 L'Ente aderente alla Rete svolgerà attività di sportello linguistico in lingua slovena, intesa come complesso di attività e servizi di front office e back office in lingua slovena, espletamento di traduzioni attinenti all'ordinaria attività istituzionale degli enti interessati, attività di interpretazione per consentire ai componenti delle assemblee elettive e degli organi a struttura collegiale delle amministrazioni interessate di utilizzare la lingua slovena nelle proprie attività, mediante ricorso a personale adeguatamente qualificato in campo linguistico oppure mediante ricorso a servizi esterni di provata professionalità.

4.2 La Regione si impegna a consentire all'Ente, senza onere alcuno a carico dello stesso, l'accesso al software di traduzione assistita che consente una gestione informatizzata dei processi traduttivi e l'utilizzo della memoria di traduzione condivisa con gli altri enti aderenti alla Rete e l'Ufficio centrale.

4.3 L'Ente si impegna ad assegnare all'utilizzo del predetto software personale o professionalità esterne adeguatamente qualificate in campo linguistico e informatico, al fine di sfruttarne appieno tutte le funzionalità.

4.4 La Regione si impegna a garantire, per tutta la durata della presente Convenzione, un servizio di assistenza tecnica per la gestione del software di cui al punto precedente nonché a offrire un apposito percorso formativo specifico abilitante all'utilizzo dello stesso, rivolto al personale dell'Ente preposto all'attività di traduzione. La Regione si impegna inoltre a organizzare periodicamente dei corsi formativi e di aggiornamento relativi all'utilizzo delle tecnologie di traduzione assistita, anche in modalità online e remota.

4.5 La Regione si impegna a offrire, attraverso il proprio Ufficio centrale, assistenza e consulenza linguistica e terminologica in lingua slovena nonché un servizio di revisione

delle traduzioni da espletarsi mediante l'utilizzo condiviso del software di cui al punto 4.2.

4.6 Qualora l'Ente intenda avvalersi del suddetto servizio di revisione, lo stesso si impegna a far pervenire all'Ufficio centrale le richieste di revisione con congruo anticipo.

4.7 Spetta all'Ufficio centrale stabilire l'ordine di priorità delle singole committenze di cui al punto 4.5, tenuto conto dell'entità e del livello di complessità delle stesse nonché dell'urgenza. L'Ufficio centrale fissa le tempistiche di realizzazione, riservandosi la facoltà di chiedere pareri, consulenza e assistenza a università, associazioni linguistiche e traduttive nonché altri soggetti di riconosciuta professionalità e rilevanza scientifica.

4.8 Gli incarichi di revisione vengono di norma espletati dall'Ufficio centrale, salvo contingenze eccezionali. È fatta salva la facoltà dell'Ufficio centrale di rifiutare incarichi che vengano valutati non attinenti alle competenze dello stesso.

4.9 L'Ente può richiedere all'Ufficio centrale consulenze linguistiche e terminologiche, inoltrare allo stesso quesiti nonché presentare materiale linguistico e/o terminologico già esistente al fine di una sua revisione ed eventuale pubblicazione e/o condivisione con gli altri soggetti della Rete o con il pubblico.

4.10 L'Ente si impegna a utilizzare nelle traduzioni in sloveno la terminologia giuridico-amministrativa normata e resa disponibile da parte dell'Ufficio centrale nonché a recepire e utilizzare in toto i testi revisionati dallo stesso. Eventuali modifiche sono soggette ad approvazione da parte dell'Ufficio centrale. Agli sportellisti dell'Ente è consentito l'accesso alla memoria di traduzioni, ma non la sua modifica. L'Ente ha facoltà di proporre all'Ufficio centrale la revisione e l'inserimento nella memoria condivisa di traduzioni svolte in precedenza.

4.11 L'Ente si impegna a garantire la partecipazione del proprio personale ai percorsi formativi specifici per personale di lingua slovena o pari livello organizzati dalla Regione.

4.12 La Regione si impegna, attraverso il suo Ufficio centrale, a trattare gli eventuali dati sensibili contenuti nelle traduzioni e/o revisioni conformemente alla normativa vigente in materia.

4.13 La Regione in qualità di ente capofila, in via collaborativa e al fine di raggiungere maggiori sinergie tra gli enti della Rete nonché per garantire il corretto impiego delle risorse, coordina, anche attraverso attività di monitoraggio in loco, l'attività degli stessi e convoca incontri informativi e di scambio di buone prassi.

#### **Articolo 5 (dotazione finanziaria)**

5.1 Il servizio di assistenza tecnica per l'installazione e la gestione del software di cui all'Articolo 4.2 nonché i costi per la formazione abilitante all'uso di tale strumento del personale dello sportello sono interamente a carico della Regione.

5.2 I costi del personale dello sportello linguistico sono a carico dell'Ente e trovano copertura finanziaria, totale o parziale, in un apposito contributo concesso allo stesso dalla Regione a valere sui fondi statali di cui all'articolo 8 della legge 38/2001. A tal fine, la Regione assegna un apposito contributo annuo, definito su base triennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge 38/2001, tale contributo mira al progressivo conseguimento da parte dell'Ente delle finalità di cui al medesimo articolo della legge 38/2001.

#### **Articolo 6 (concessione ed erogazione del finanziamento)**

L'Amministrazione regionale, a seguito della stipula della presente Convenzione, adotta, nella sussistenza delle condizioni di legge, apposito provvedimento amministrativo con il quale viene concesso il finanziamento di cui all'articolo 5.

All'erogazione del contributo si può provvedere, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica, in via anticipata, previa comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuto avvio delle attività.

Il contributo erogato potrà essere oggetto di rideterminazione o revoca, qualora a conclusione del procedimento amministrativo di verifica della documentazione

presentata a rendiconto delle spese sostenute, con lo stesso venisse rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **Articolo 7 (rendicontazione)**

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ente è tenuto a presentare, con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio precedente per la realizzazione degli interventi.

In sede di rendicontazione, al fine della verifica dei risultati conseguiti, l'Ente presenta una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta, contenente elementi utili a dimostrare il rilievo e l'impatto avuti dalle attività realizzate.

#### **Articolo 8 (durata)**

La presente Convenzione scade il 31.12.2021.

#### **Articolo 9 (recesso)**

È fatta salva la potestà dell'Ente di recedere liberamente dalla presente Convenzione, senza onere di motivazione, con semplice comunicazione scritta, recante firma del legale rappresentante dell'Ente, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale della competente Direzione regionale. La comunicazione di recesso avrà effetto trascorsi 15 giorni dall'avvenuta ricezione. Il recesso da parte dell'Ente comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle licenze per l'utilizzo del software di traduzione assistita.

#### **Articolo 10 (modalità di pagamento)**

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a \_\_\_\_\_ identificato con il Codice IBAN: \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 11 (esecutività)**

La presente Convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso. Per l'Ente \_\_\_\_\_ la stessa diventa impegnativa dalla data della sua sottoscrizione e per l'Amministrazione regionale dall'avvenuta

registrazione del relativo decreto di impegno della spesa ai sensi dell'articolo 58 della L.R. n. 21/2007.

**Articolo 12 (rinvio e foro competente)**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi e in particolare alla legge regionale 21/2007 (*Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale*) e al Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Per ogni controversia è competente il Foro di Trieste.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, li

IL DIRETTORE

---

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE.

---

IL VICEPRESIDENTE

---

IL SEGRETARIO GENERALE

---